Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi da 1 sorgente tributaria del bacino del Rio Stono, in Comune di Tollegno, assentito con D.D. 10.08.2015 n° 1.115. PRATICA n° 37.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.115 del 10.08.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23 gennaio 2015 dal Sig. Lincoln GERMANETTI, Amministratore Delegato della società "Filatura e Tessitura di Tollegno Spa", con sede in Tollegno (BI), relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Filatura e Tessitura di Tollegno Spa" (omissis), con sede in Tollegno (BI) - via Roma n° 9, il rinnovo della concessione in precedenza assentita con D.D. 16 settembre 2003, n° 3.883 e successiva di modifica 2 aprile 2004, n° 1.502, per poter continuare a derivare da una sorgente tributaria del bacino del rio Stono, ubicata in Comune di Tollegno (BI), una portata massima istantanea di litri al secondo 3,60 ed un volume massimo annuo di metri cubi 108.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 3,60 d'acqua pubblica, con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico nel torrente Cervo, o suo bacino tributario;

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 15, successivi, continui e decorrenti dal 22 giugno 2014, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.D. 16 settembre 2003 n° 3.883 e successiva di modifica 2 aprile 2004 n° 1.502, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.573 di Rep. del 23 gennaio 2015

Art. – 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del bacino del Rio Stono, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa. (omissis)

La Responsabile del Servizio

Annamaria BALDASSI